



Diritto
Agroalimentare

Obblighi OGM: possibili esclusioni per le nuove tecniche di mutagenesi

Claudio Perrella e Susanna Visser

Gli organismi ottenuti tramite mutagenesi (tecnica che non comporta in linea di principio l'inserimento di DNA estraneo all'interno di un organismo vivente) sono esenti dagli obblighi previsti dalla direttiva Ue sugli Ogm. Gli Stati dell'Unione sono quindi liberi di adottare misure che disciplinino questi organismi, a condizione che rispettino i principi generali del diritto Ue.

Le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, Michal Bobek, relative alla causa avviata in Francia dalla Confédération Paysanne (sindacato agricolo francese che difende gli interessi dei piccoli agricoltori) avverso la normativa francese di trasposizione della direttiva OGM parlano chiaro, adesso ci resta solo da attendere la sentenza definitiva della Corte.

Ricordiamo in ogni caso che le conclusioni non sono vincolanti per la Corte di Giustizia dell'Ue, ma indicano ai Giudici una possibile soluzione giuridica della causa.

Attualmente la direttiva comunitaria sugli Ogm (Direttiva 2001/18/CE) disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e la loro immissione in commercio all'interno dell'Ue.

Gli organismi che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva devono essere autorizzati in seguito ad una valutazione di rischio ambientale. Questi organismi sono inoltre soggetti a diversi obblighi di tracciabilità, etichettatura e monitoraggio.

Tale normativa tuttavia non si applica agli organismi ottenuti con alcune tecniche di modificazione genetica come la mutagenesi, per la quale è prevista una deroga specifica. Tuttavia questa tecnica implica una modificazione del genoma di una specie vivente. Le tecniche di mutagenesi hanno reso possibile lo sviluppo di varietà di sementi resistenti a un erbicida selettivo.

La Confédération Paysanne nel proprio ricorso evidenzia che le tecniche di mutagenesi si sono evolute nel tempo. Prima dell'adozione della direttiva Ogm nel 2001 vi erano solamente metodi di mutagenesi tradizionali o casuali che si applicavano in vivo a intere piante. Il progresso tecnico ha fatto poi emergere metodi di mutagenesi come quella "sito specifica", che consente di giungere a una precisa mutazione in un gene, per ottenere per esempio un prodotto resistente solamente a determinati erbicidi.

Secondo parte ricorrente l'utilizzo di varietà di sementi resistenti a un erbicida ottenute mediante mutagenesi comporta il rischio di gravi danni all'ambiente nonché alla salute umana e animale e pertanto il Conseil d'État (Consiglio di Stato Francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di **sottoporre alla Corte (C-528/16) alcune questioni che dovranno definire l'esatta portata della direttiva Ogm, più specificamente l'ambito, la ratio e gli effetti della deroga della mutagenesi, e a valutarne la validità.** Inoltre la Corte dovrà pronunciarsi sul ruolo giocato dal trascorrere del tempo e dall'evolversi della conoscenza tecnica e scientifica sia rispetto all'interpretazione giuridica, sia con riguardo alla valutazione della validità della normativa dell'Ue, tenendo presente il principio di precauzione.

L'Avvocato generale nelle sue conclusioni chiarisce innanzitutto che **l'organismo ottenuto per mutagenesi può costituire un Ogm** qualora soddisfi le condizioni sostanziali dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva OGM.

Tale direttiva non richiede, infatti, l'inserimento di Dna estraneo in un organismo affinché sia qualificato come Ogm, ma solamente che il materiale genetico sia stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura.

L'Avvocato Bobek sottolinea però che **le tecniche di mutagenesi sono esentate dagli obblighi della direttiva Ogm quando non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di Ogm diversi da quelli prodotti con uno o più metodi elencati nell'allegato I B della direttiva OGM.**

Nelle sue conclusioni l'Avvocato analizza poi se la direttiva OGM costituisce una misura di armonizzazione completa o parziale in relazione agli organismi ottenuti per mutagenesi.

L'intenzione è quella di accertare se gli Stati membri possano adottare norme (nazionali) sulla mutagenesi nonostante essa sia esentata dagli obblighi stabiliti dalla direttiva, e/o se nel corso del processo di trasposizione della direttiva OGM essi possano altresì applicare alla mutagenesi gli obblighi previsti dalla direttiva.

L'Avvocato ritiene che, inserendo la deroga della mutagenesi, il legislatore dell'Ue non abbia inteso disciplinare questo aspetto a livello europeo. Di conseguenza tale spazio resta libero e, **a condizione che gli Stati membri rispettino i loro obblighi complessivi derivanti dal diritto dell'Ue, essi possono legiferare sugli organismi ottenuti per mutagenesi.**

Relativamente alla validità della deroga della mutagenesi con il passare del tempo, l'Avvocato generale riconosce che è dovere del legislatore mantenere le norme che ha stabilito ragionevolmente aggiornate. Questo non vuol dire necessariamente, in un ordinamento giuridico che prevede delle attribuzioni di competenze, che esista un dovere di legiferare, un dovere di coprire nuovi settori. Vi è però sicuramente un dovere di mantenere i settori già coperti.

Il ruolo e il valore precipuo del principio di precauzione è che, nei settori e per le questioni cui tale principio si applica, il citato dovere diventa fondamentale. Nei settori sensibili cui tale principio è applicabile sono richiesti cautela e monitoraggio estremi, che si traduce nella necessità di regolari aggiornamenti e revisioni da parte del legislatore.

L'Avvocato generale Bobek non ravvisa comunque motivi derivanti dal dovere generale di aggiornare la normativa, rafforzato nel presente caso dal principio di precauzione, che potrebbero incidere sulla validità della deroga della mutagenesi.

Restiamo dunque in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia che, se conforme alle conclusioni dell'Avv. Bobek, confermerà la facoltà di immettere sul mercato gli organismi prodotti per mutagenesi senza dover sottostare alla direttiva OGM.

Per maggiori informazioni scrivere ad c.perrella@lslex.com oppure a s.visser@lslex.com.



Claudio Perrella
c.perrella@lslex.com



Susanna Visser
s.visser@lslex.com